



# **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI GESTITE DAL SERVIZIO TRIBUTI**

**in vigore dal 1 gennaio 2024**

## Sommario

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>TITOLO I Disposizioni generali</b>                                        | 4  |
| Art. 1 Ambito e scopo del regolamento                                        | 4  |
| Art. 2 Definizioni                                                           | 4  |
| Art. 3 Statuto del contribuente                                              | 5  |
| Art. 4 Chiarezza delle norme regolamentari                                   | 5  |
| Art. 5 Certezza delle norme                                                  | 5  |
| Art. 6 Pubblicità di provvedimenti comunali                                  | 5  |
| Art. 7 Semplificazione degli adempimenti                                     | 5  |
| Art. 8 Aliquote e tariffe                                                    | 6  |
| Art. 9 Forme di gestione                                                     | 6  |
| <b>TITOLO II Rapporti con i contribuenti</b>                                 | 7  |
| Art. 10 Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali        | 7  |
| Art. 11 Difensore civico                                                     | 7  |
| Art. 12 Notificazione degli atti                                             | 7  |
| <b>TITOLO III Gestione delle entrate tributarie</b>                          | 7  |
| <b>CAPO I Principi generali</b>                                              | 7  |
| Art. 13 Il funzionario responsabile del tributo                              | 7  |
| Art. 14 Le dichiarazioni tributarie e le comunicazioni                       | 8  |
| Art. 15 Agevolazioni tributarie                                              | 9  |
| Art. 16 Soglie minime per l'esercizio delle attività di gestione dei tributi | 9  |
| <b>CAPO II Controllo, accertamento e sanzioni</b>                            | 10 |
| Art. 17 Attività di controllo                                                | 10 |
| Art. 18 Interrelazioni tra uffici e gestori di servizi                       | 11 |
| Art. 19 Attività di accertamento dei tributi locali                          | 11 |
| Art. 20 Avviso di accertamento esecutivo tributario                          | 11 |
| Art. 21 Misura degli interessi                                               | 12 |
| Art. 22 Graduazione delle sanzioni                                           | 12 |
| Art. 23 Cause di non punibilità                                              | 12 |
| <b>CAPO III Contenzioso e istituti deflattivi</b>                            | 12 |
| Art. 24 Contenzioso                                                          | 12 |
| Art. 25 Ravvedimento operoso                                                 | 13 |
| Art. 26 Acquiescenza e definizione agevolata                                 | 14 |
| Art. 27 Autotutela                                                           | 14 |
| <b>Sezione I Interpello</b>                                                  | 14 |
| Art. 28 Materie oggetto di interpello                                        | 14 |
| Art. 29 Istanza d'interpello                                                 | 14 |
| Art. 30 Adempimenti dell'ufficio                                             | 15 |
| Art. 31 Efficacia della risposta all'istanza di interpello                   | 15 |
| <b>Sezione II Accertamento con adesione</b>                                  | 15 |
| Art. 32 Ambito di applicazione                                               | 15 |
| Art. 33 Procedimento su iniziativa d'ufficio                                 | 16 |
| Art. 34 Procedimento ad iniziativa del contribuente                          | 16 |
| Art. 35 Effetti dell'invito a comparire                                      | 17 |
| Art. 36 Atto di accertamento con adesione                                    | 17 |
| Art. 37 Perfezionamento della definizione                                    | 17 |

|                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Art. 38 Effetti della definizione</b> .....                                                                  | 17 |
| <b>Art. 39 Riduzione delle sanzioni</b> .....                                                                   | 18 |
| <b>Sezione III Reclamo e mediazione</b> .....                                                                   | 18 |
| <b>Art. 40 Ambito di applicazione</b> .....                                                                     | 18 |
| <b>Art. 41 Effetti del reclamo</b> .....                                                                        | 18 |
| <b>Art. 42 Esame del reclamo</b> .....                                                                          | 19 |
| <b>Art. 43 Perfezionamento della mediazione</b> .....                                                           | 20 |
| <b>Sezione IV Conciliazione giudiziale</b> .....                                                                | 20 |
| <b>Art. 44 Ambito di applicazione</b> .....                                                                     | 20 |
| <b>Art. 45 Perfezionamento ed effetti della conciliazione</b> .....                                             | 20 |
| <b>CAPO IV Riscossione e rimborsi</b> .....                                                                     | 21 |
| <b>Art. 46 Riscossione ordinaria</b> .....                                                                      | 21 |
| <b>Art. 47 Sospensione e dilazione del versamento ordinario</b> .....                                           | 21 |
| <b>Art. 48 Riscossione coattiva</b> .....                                                                       | 21 |
| <b>Art. 49 Costi di elaborazione e notifica</b> .....                                                           | 22 |
| <b>Art. 50 Rateizzazione di somme oggetto di riscossione coattiva</b> .....                                     | 22 |
| <b>Art. 51 Discarico per crediti inesigibili</b> .....                                                          | 24 |
| <b>CAPO V Rimborsi, accollo e compensazione</b> .....                                                           | 24 |
| <b>Art. 52 Rimborsi</b> .....                                                                                   | 24 |
| <b>Art. 53 Accollo</b> .....                                                                                    | 25 |
| <b>Art. 54 Compensazione</b> .....                                                                              | 25 |
| <b>TITOLO IV Gestione delle entrate extratributarie</b> .....                                                   | 26 |
| <b>Art. 55 Responsabile dell'entrata</b> .....                                                                  | 26 |
| <b>Art. 56 Riscossione</b> .....                                                                                | 26 |
| <b>Art. 57 Accertamento esecutivo patrimoniale</b> .....                                                        | 27 |
| <b>Art. 58 Transazione</b> .....                                                                                | 27 |
| <b>Art. 59 Estensione dell'applicazione delle norme su riscossione, rimborsi, accollo e compensazione</b> ..... | 28 |
| <b>TITOLO V Norme finali e transitorie</b> .....                                                                | 28 |
| <b>Art. 60 Norme finali</b> .....                                                                               | 28 |
| <b>Art. 61 Entrata in vigore</b> .....                                                                          | 28 |

# REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI GESTITE DAL SERVIZIO TRIBUTI

## TITOLO I

### *Disposizioni generali*

#### Art. 1

##### *Ambito e scopo del regolamento*

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà attribuita dalla legge, di cui all'art. 7 del TUEL D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il regolamento disciplina la gestione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il rimborso e ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie ed extratributarie di competenza dell'ufficio tributi del Comune di Fontevivo.
3. Fatti salvi i casi in cui il presente Regolamento prevede un rinvio o una facoltà di deroga, le norme in esso contenute prevalgono sulla disciplina regolamentare specifica di tributi o altre entrate.
4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo o creditore dell'entrata extratributaria, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, l'utente o la controparte.

#### Art. 2

##### *Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:
  - a) per **entrata tributaria**, qualsiasi provento derivante da imposte, tasse, contributi o diritti comunque denominati, che abbia natura tributaria, istituito ed applicato dal Comune in base alla legislazione per tempo vigente;
  - b) per **entrata extratributaria** qualsiasi provento proprio del Comune, diverso da quelli di cui alla lettera a); un'entrata extratributaria può avere natura:
    - b1) **pubblicistica**, quando pur non avendo natura tributaria ai sensi della precedente lettera a), deriva dall'esercizio di una funzione autoritativa pubblica attribuita dalla legge al Comune;
    - b2) **privatistica**, quando il Comune è soggetto creditore in forza di operazioni poste in essere con soggetti terzi nell'ambito di rapporti di libero mercato, disciplinati dalle norme civilistiche generali;
  - c) per **accertamento**, il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
  - d) per **accertamento istruttorio**, l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera d);
  - e) per **agevolazioni**, le riduzioni e le esenzioni dal tributo o da altra forma di prelievo, previste da leggi o regolamenti;
  - f) per **dichiarazione**, la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
  - g) per **funzionario responsabile**, il soggetto designato dall'amministrazione quale responsabile della gestione del tributo;
  - h) per **responsabile dell'entrata**, il soggetto designato dall'amministrazione quale responsabile della

- gestione di un provento di natura extratributaria;
- i) per **soggetto gestore**, il soggetto esterno all'organizzazione dell'ente, eventualmente incaricato per una o più delle attività disciplinate dal presente regolamento, ai sensi del successivo art. 9;
  - j) per **regolamento**, il presente regolamento generale delle entrate comunali gestite dal servizio tributi.

### **Art. 3**

#### *Statuto del contribuente*

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:
  - chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari,
  - pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali,
  - semplificazione degli adempimenti,
  - rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

### **Art. 4**

#### *Chiarezza delle norme regolamentari*

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole lettura da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.
3. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi, le altre entrate comunali nonché il regolamento di contabilità non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni in contrasto con gli stessi, a meno di una espressa disposizione di abrogazione o deroga.
4. Qualora norme di legge rendano inapplicabile una qualsiasi disposizione del presente regolamento o dei singoli tributi, il Comune provvede all'immediata annotazione nel testo pubblicato nelle apposite sezioni del sito web istituzionale per garantirne la massima conoscenza.

### **Art. 5**

#### *Certezza delle norme*

1. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore.
2. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente, è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al presente regolamento.

### **Art. 6**

#### *Pubblicità di provvedimenti comunali*

1. Il Comune assicura adeguate forme speciali di pubblicità dei provvedimenti in materia tributaria e in generale sulle entrate, secondo le norme del presente regolamento.

### **Art. 7**

#### *Semplificazione degli adempimenti*

1. I regolamenti dei singoli tributi ed entrate gestite dal servizio tributi devono tenere conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che nonsiano strumentali alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[e stampato il giorno 24/02/2026 da Veneziani Daniela.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

dalla legge.

2. A tal fine vengono introdotti gli istituti della compensazione e quello dell'accollo.

#### **Art. 8**

##### *Aliquote e tariffe*

1. Il Consiglio Comunale delibera in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi e delle entrate extratributarie.
2. Con l'eccezione dei casi in cui la legge riserva la competenza al Consiglio Comunale, alla determinazione e all'adeguamento delle aliquote e tariffe, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge, provvede la Giunta Comunale in conformità ai criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.
3. In caso di mancata adozione entro il termine di legge della deliberazione di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno precedente a quello di riferimento.

#### **Art. 9**

##### *Forme di gestione*

1. Il Consiglio Comunale individua, anche disgiuntamente, le forme di gestione delle entrate comunali, in conformità ai principi contenuti nell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, avendo riguardo al perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Oltre alla gestione diretta, possono essere utilizzate, per tutte o per alcune delle fasi del procedimento di gestione delle entrate, le seguenti forme di gestione, nei modi e nei limiti previsti dalla legge:
  - a) gestione associata con altri enti locali;
  - b) affidamento, in regime di concessione, a società a partecipazione mista pubblico-privata, mediante gara a doppio oggetto, nella quale il socio privato è scelto fra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
  - c) affidamento, in regime di concessione, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, a soggetti terzi iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 o ad operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività.
3. Non costituisce concessione l'affidamento a terzi delle attività di accertamento, di riscossione, nonché dello svolgimento degli adempimenti materiali connessi ad entrate comunali, qualora queste si qualificano come mero supporto alla gestione complessiva dell'entrata, la cui titolarità e responsabilità rimane in capo all'ente, mediante il funzionario responsabile o il responsabile dell'entrata. Le attività di cui al presente comma possono essere affidate, nel rispetto delle procedure previste dall'ordinamento vigente, a soggetti iscritti alla sezione separata dell'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 446/1997, ai sensi dell'articolo 1, comma 805, della legge 27 dicembre 2019, n.160.
4. È in ogni caso consentito affidare l'attività di accertamento istruttorio, come definita dall'articolo 2, lettera d), del presente regolamento, a soggetti, privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 446/1997 ovvero non iscritti nell'albo previsto da tale norma, mediante le ordinarie procedure che regolano l'attività contrattuale del Comune. Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario, ed il contratto deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.
5. Gli atti di affidamento o di concessione disciplinano nel dettaglio le attività e le funzioni poste in capo al terzo, anche con riferimento all'assunzione dei ruoli previsti dagli articoli 13 e 55 del presente regolamento.

## **TITOLO II**

### ***Rapporti con i contribuenti***

#### **Art. 10**

*Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali*

1. Il servizio d'informazione ai cittadini in materia di tributi comunali è assicurato nel rispetto delle seguenti modalità:
  - apertura di sportelli dal lunedì al venerdì,
  - numero telefonico dedicato all'ufficio tributi
  - comunicati stampa sul sito internet del Comune.

#### **Art. 11**

*Difensore civico*

1. Il Difensore civico regionale, su domanda del contribuente interessato, può rivolgere richieste di documentio di chiarimenti relativi all'attività dell'ufficio tributario sul caso segnalato.

#### **Art. 12**

*Notificazione degli atti*

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata a mezzo messo comunale, o con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, in busta sigillata.
2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali del competente ufficio dell'ente o del soggetto gestore, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte del funzionario preposto, il quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.
3. È altresì ammessa, nei casi e con le modalità previsti dalla legge, la notificazione degli atti a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e attraverso la piattaforma delle notifiche digitali (PND) di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n.160.
4. La notifica degli atti comporta l'addebito delle spese di notifica la cui quantificazione è domanda alla Giunta Comunale.

## **TITOLO III**

### ***Gestione delle entrate tributarie***

#### **CAPO I**

***Principi generali***

#### **Art. 13**

*Il funzionario responsabile del tributo*

1. Con propria determinazione, il Responsabile del Settore alla quale gli strumenti di programmazione finanziaria dell'ente assegnano la gestione di entrate tributarie, può individuare un(a) dipendente reputato/a

idoneo/a per formazione specifica, inquadramento contrattuale e capacità professionali, al(la) quale, previo consenso del(la) medesimo/a, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.

2. In particolare, il funzionario responsabile del tributo:
  - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
  - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il comune verso l'esterno;
  - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
  - d) dispone i rimborsi ed esamina le istanze di compensazione ed accollo;
  - e) segue il contenzioso in collaborazione con l'ufficio addetto;
  - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui al Capo III, Sezione II, del presente Titolo;
  - g) gestisce la procedura di interpello di cui al Capo III, Sezione I, del presente Titolo;
  - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge, dal presente regolamento e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

Se le attività relative alla gestione del tributo sono affidate, ai sensi del precedente art. 9, ad un soggetto gestore esterno, il funzionario responsabile dell'ente:

- a) gestisce la procedura di interpello di cui al Capo III, Sezione I, del presente Titolo;
  - b) verifica e controlla costantemente l'attività svolta dal Soggetto gestore delle entrate, con le modalità e nei tempi stabiliti nel contratto di servizio o nel capitolato d'appalto;
  - c) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge, dal presente Regolamento e dai regolamenti relativamente alla gestione dei tributi, non specificatamente compresa tra le competenze del soggetto gestore.
3. In mancanza della designazione di cui al comma 1, il funzionario responsabile del tributo è il Responsabile del Settore assegnatario dell'entrata in base al PEG.
  4. Il Responsabile del Settore sostituisce il funzionario responsabile del tributo in caso di sua assenza o impedimento, o assegna ad altri la responsabilità.
  5. Nel caso in cui tutte o parte delle attività di gestione del tributo siano affidate ad un soggetto gestore esterno, il funzionario responsabile del tributo è individuato nel legale rappresentante di tale soggetto o in altra figura da questi designata, dotata di adeguata professionalità. L'individuazione è comunicata, entro dieci giorni, al servizio tributi dell'ente.
  6. Il funzionario responsabile del soggetto gestore, nei limiti delle attività affidate a quest'ultimo:
    - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di liquidazione, di accertamento, di rimborso e di applicazione delle sanzioni;
    - b) sottoscrive gli atti impositivi;
    - c) sottoscrive gli atti di riscossione coattiva e rende esecutivi ruoli di riscossione;
    - d) istruisce e/o dispone i rimborsi ed esamina le istanze di compensazione e accollo;
    - e) è responsabile del contenzioso tributario;
    - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela e provvede a compiere e a sottoscrivere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui al Capo III, Sezione II, del presente Titolo;
    - g) compie ogni altra attività assegnatagli in forza del contratto di servizio.

## **Art. 14**

### *Le dichiarazioni tributarie e le comunicazioni*

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità

**COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.**

e stampato il giorno 24/02/2026 da Veneziani Daniela.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante, e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso stesso. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta, e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.
5. Le dichiarazioni tributarie, le istanze, le comunicazioni e simili, riguardanti i tributi comunali, possono essere inoltrate dal contribuente o da un suo delegato anche in formato elettronico firmato digitalmente nelle forme di legge.

#### **Art. 15**

##### *Agevolazioni tributarie*

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
2. Se non diversamente previsto dalla legge o dai regolamenti, non è possibile fruire di agevolazioni tributarie senza specifica istanza o dichiarazione di sussistenza dei presupposti da parte del contribuente che ritiene di averne diritto. La mancata presentazione dell'istanza o della dichiarazione comporta decadenza dal diritto all'agevolazione.
3. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali, emanate successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, quando le stesse non abbiano carattere cogente e non siano direttamente applicabili, sono fruibili solo se espressamente previste o richiamate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.
4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 o 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Se successivamente richiesta dal Comune e non acquisibile d'ufficio, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nei termini stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.
5. In caso di organizzazione, coorganizzazione o patrocinio di iniziative, eventi o manifestazioni da parte dell'ente, con finalità turistiche, culturali, sportive, ricreative, socio-educative o di promozione del territorio, il Comune, mediante espressa previsione nel provvedimento di organizzazione o di concessione del patrocinio, che individui l'interesse pubblico perseguito, e nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di contributi e vantaggi economici, può esentare dal pagamento dei tributi comunali, altrimenti applicabili, i soggetti promotori, aderenti o partecipanti a dette iniziative, con esclusione della tassa sui rifiuti per le attività di natura commerciale, anche marginale. Tali agevolazioni costituiscono beneficio economico indiretto a favore del soggetto destinatario.

#### **Art. 16**

##### *Soglie minime per l'esercizio delle attività di gestione dei tributi*

1. In considerazione delle attività istruttorie necessarie per addivenire alla riscossione del tributo, l'ufficio competente o il soggetto gestore, in forza del principio di economicità dell'azione amministrativa, non

effettuano il recupero del tributo o della sanzione tributaria, qualora il loro ammontare non superi euro dodici per ogni anno d'imposta, salvo diversa disposizione prevista nel regolamento di gestione dell'entrata specifica.

2. Il limite di cui al comma 1 s'intende relativo all'importo del tributo.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a euro dodici per ogni anno d'imposta.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, non si procede alla notificazione di avvisi di accertamento, di avvisi di liquidazione o alla riscossione anche coattiva e non si dà seguito alle istanze di rimborso.
5. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi euro duecento.

## **CAPO II**

### ***Controllo, accertamento e sanzioni***

#### **Art. 17**

##### *Attività di controllo*

1. Ferme restando le funzioni di vigilanza e di controllo del funzionario responsabile di cui all'art. 14, l'ente o il soggetto gestore provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e al controllo in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Gli strumenti di programmazione dell'ente definiscono le azioni di controllo prioritarie, gli obiettivi dell'attività in termini quantitativi e qualitativi, nell'ottica del perseguimento dell'equità fiscale, e le scadenze. L'individuazione di tali elementi non esime, in ogni caso, il funzionario responsabile del tributo da una puntuale e costante attività di verifica, con particolare riferimento alle violazioni per la cui contestazione è prossimo il termine di decadenza.
3. Nei casi d'incertezza dell'inadempimento, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, il funzionario responsabile può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, nei modi e nelle forme previste dalle norme relative a ciascuna entrata.
4. Il funzionario responsabile del tributo ha cura di richiedere al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione fiscale, qualora tali atti ed informazioni non siano reperibili presso lo stesso Comune o presso altre pubbliche amministrazioni segnalate, assegnando un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni. Qualora il contribuente non fornisca i dati e le notizie richiesti, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni amministrative eventualmente applicabili, il Comune o il soggetto gestore potranno procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l'attività di controllo dei tributi erariali.
5. In caso di inerzia del contribuente, nonostante gli inviti a fornire informazioni, il funzionario responsabile, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, può disporre sopralluoghi da parte di personale all'uopo incaricato, che si reca presso il domicilio del contribuente munito di appositi documenti identificativi.
6. Il contribuente, o un suo delegato, può in ogni momento rivolgersi in modo informale all'ufficio tributi o al soggetto gestore per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, ed eventualmente per ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi, certi e di fatto, che egli stesso produce.
7. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'esclusione delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 13.
8. Ai fini della riqualificazione dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne le attività eventualmente non affidate ad un soggetto gestore, la Giunta Comunale, previa definizione, d'intesa con le OO.SS., dei criteri generali di erogazione, secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto degli istituti contrattuali presenti nei vigenti CCNL, può destinare parte del maggior gettito accertato e riscosso a titolo di recupero dell'evasione tributaria ad apposito fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio e per

l'attribuzione di compensi incentivanti al personale coinvolto in attività di recupero, di potenziamento dell'efficienza della riscossione e nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate.

9. Gli uffici competenti o il soggetto gestore hanno il diritto di accedere, in esenzione da qualsiasi spesa, ad eccezione di quelle della connessione telematica, a tutte le informazioni giacenti presso archivi pubblici e privati, che possono essere accessibili al Comune ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo tributario.

## **Art. 18**

### *Interrelazioni tra uffici e gestori di servizi*

1. Gli uffici comunali e i soggetti pubblici e privati che gestiscono servizi comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario o dal soggetto gestore nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario e nel compimento delle altre funzioni.

## **Art. 19**

### *Attività di accertamento dei tributi locali*

1. L'ufficio competente o il soggetto gestore, relativamente ai tributi o entrate extratributarie affidati in gestione, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, in forma esecutiva ai sensi del successivo art. 20.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi contengono, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

## **Art. 20**

### *Avviso di accertamento esecutivo tributario*

1. Gli avvisi di accertamento e di irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo precedente, devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
2. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento

e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

3. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

## **Art. 21**

### *Misura degli interessi*

1. Sugli importi dovuti per tributi comunali, non versati o versati in ritardo, gli interessi sono applicati, in relazione al disposto dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in ragione annua, nella misura del tasso legale.
2. Interessi nella stessa misura maturano anche in fase di riscossione coattiva, decorsi trenta giorni dall'esecutività del titolo e fino alla data del pagamento, su tutte le somme di qualsiasi natura, con eccezione delle sanzioni, degli interessi, delle spese di notifica e degli oneri di riscossione.
3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso rimborsate.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dovevano essere versate le somme contestate e, per le somme dovute al contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

## **Art. 22**

### *Graduazione delle sanzioni*

1. Le sanzioni amministrative per violazioni di adempimenti tributari sono irrogate dal funzionario responsabile del tributo, cui spetta anche la determinazione dell'ammontare della sanzione, nel rispetto dei criteri e dei limiti di legge.
2. La Giunta comunale può adottare provvedimenti di indirizzo per la graduazione delle sanzioni. Anche in assenza di tali indirizzi, il funzionario responsabile del tributo, ai fini della determinazione della sanzione da irrogare, valuta opportunamente la condotta del contribuente, con particolare riferimento alle ipotesi di recidiva, e la sua condizione economica e sociale.
3. Si applicano in ogni caso i criteri di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
4. Al fine di incentivare gli adempimenti agli obblighi tributari, anche se tardivi, l'ufficio invita i contribuenti ad utilizzare l'istituto del ravvedimento di cui al successivo art. 25.
5. Il provvedimento, contestuale o autonomo, che reca l'irrogazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, con le modalità di cui all'art. 12, prima dell'avvio delle procedure di riscossione della sanzione.

## **Art. 23**

### *Cause di non punibilità*

1. È esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
2. È altresì esclusa la punibilità in caso di versamenti tempestivi effettuati ad ente, amministrazione o ufficio incompetente, purché vengano regolarmente riversati al Comune di Fontevivo

## **CAPO III**

### *Contenzioso e istituti deflattivi*

**Art. 24**  
*Contenzioso*

1. Il contenzioso tributario, in tutti i gradi di giudizio, è curato dal Responsabile del Settore della struttura organizzativa cui l'entrata è assegnata, che ha la rappresentanza in giudizio dell'ente in forza dello Statuto Comunale. Ove designato, il funzionario responsabile del tributo coadiuva e fornisce assistenza tecnica al dirigente.
2. Il dirigente, previa la necessaria autorizzazione a promuovere o resistere alle liti, si costituisce in giudizio secondo le norme processuali tributarie vigenti. A tal fine, può incaricare, ove lo ritenga opportuno e nel rispetto della normativa in materia, professionisti esterni e delegare loro la rappresentanza e/o l'assistenza tecnica.
3. In caso di affidamento all'esterno delle attività di gestione del tributo ai sensi del precedente art. 9, il contenzioso sulle materie oggetto del contratto di servizio, in ogni grado di giudizio, è curato dal soggetto gestore.

**Art. 25**  
*Ravvedimento operoso*

1. L'ente promuove l'istituto del ravvedimento operoso da parte dei contribuenti, per la spontanea regolarizzazione degli adempimenti di versamento dei tributi e la riduzione del contenzioso, secondo la disciplina dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Il ravvedimento è possibile a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
3. Il ravvedimento si perfeziona con il versamento contestuale:
  - a) del tributo o della differenza di tributo, quando dovuti;
  - b) degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
  - c) della sanzione ridotta, nella misura individuata ai sensi del comma successivo.
4. La sanzione è ridotta:
  - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
  - a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
  - b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
  - b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
  - b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
  - c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se

questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

5. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
6. Le fattispecie di cui alle lettere b), b-bis) e b-ter), del comma 1, devono intendersi comprensive delle ipotesi di ravvedimento a seguito di violazione per omessa denuncia e conseguente omesso versamento d'imposta laddove l'obbligo di denuncia non sia sottoposto a pena di decadenza.

#### **Art. 26**

##### *Acquiescenza e definizione agevolata*

1. Ove il contribuente effettui il pagamento integrale delle somme contestate entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, interviene acquiescenza all'atto ed egli decade dal diritto ad impugnarlo giudizialmente o a proporre istanza di accertamento con adesione. L'acquiescenza consente il pagamento delle sanzioni irrogate o irrogabili in misura ridotta ad un terzo.
2. Il contribuente al quale vengono irrogate sanzioni col procedimento di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, oppure col procedimento di cui all'articolo 17 del medesimo decreto (irrogazione della sanzione con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica), può accedere alla definizione agevolata col pagamento di un terzo della sanzione irrogata entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento. La definizione agevolata delle sanzioni non preclude al contribuente la possibilità di impugnare l'avviso di accertamento in sede giudiziale per gli aspetti legati al pagamento dell'imposta.
3. La riduzione delle sanzioni di cui ai commi precedenti è esclusa in caso di irrogazione delle stesse per omesso, parziale o tardivo versamento dei tributi.

#### **Art. 27**

##### *Autotutela*

1. L'ufficio competente o il soggetto gestore, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, possono procedere:
  - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi;
  - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. In pendenza di giudizio, il funzionario responsabile, prima di attivarsi per l'annullamento di un provvedimento, dovrà procedere all'analisi dei seguenti fattori:
  - grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione, con conseguente condanna dell'ente al rimborso delle spese di giudizio, tenuto conto anche della giurisprudenza consolidata in materia,
  - valore della lite,
  - costi amministrativi connessi alla difesa.
3. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento con atto motivato.
4. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole all'ente o al soggetto gestore.

#### **Sezione I**

##### **Interpello**

#### **Art. 28**

##### *Materie oggetto di interpello*

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni d'incertezza sull'interpretazione di una disposizione normativa tributaria, può inoltrare al Comune di Fontevivo istanza di interpello riguardante l'applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
2. Il contribuente dovrà presentare l'istanza prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

#### **Art. 29**

##### *Istanza d'interpello*

1. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Comune di Fontevivo alternativamente mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo, posta raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o, ove disponibile, apposita procedura telematica dell'ente.
2. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
3. L'istanza, debitamente sottoscritta dal contribuente o dal suo delegato, deve contenere la precisazione del quesito ed essere eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente deve altresì indicare l'esposizione, in modo chiaro e univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che s'intende adottare.
4. Non ricorrono le obiettive condizioni d'incertezza qualora l'amministrazione finanziaria dello Stato abbia compiutamente fornito la soluzione interpretativa di fattispecie corrispondenti a quella prospettata dal contribuente, mediante circolare, risoluzione, istruzione o nota, cui l'amministrazione finanziaria abbia dato pubblica diffusione.

#### **Art. 30**

##### *Adempimenti dell'ufficio*

1. La risposta scritta e motivata è notificata al contribuente entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza; qualora non pervenga entro tale termine, s'intende che l'ufficio concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato.
2. Quando non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, l'ufficio tributario può richiedere, una sola volta, al contribuente d'integrare la documentazione. In tal caso il termine di cui al comma 1 ricomincia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello. Qualora l'ufficio debba richiedere documentazione agli altri uffici comunali o ad altri enti, i termini sono sospesi fino alla ricezione di quanto richiesto.

#### **Art. 31**

##### *Efficacia della risposta all'istanza di interpello*

1. La risposta dell'ufficio vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo e sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
2. Resta salvo il potere di autotutela dell'ufficio in relazione alle risposte rese anche tacitamente.
3. In caso di mancato rispetto del termine suddetto oppure di rettifica della risposta precedentemente data, il Comune recupera l'imposta eventualmente dovuta con i relativi interessi, senza l'irrogazione della sanzione, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico

**COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.**

e stampato il giorno 24/02/2026 da Veneziani Daniela.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

eventualmente prospettato oppure non abbia ancora dato attuazione alla norma oggetto di interpello.

## **Sezione II** **Accertamento con adesione**

### **Art. 32** **Ambito di applicazione**

1. L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
3. Esulano pure dal campo applicativo le questioni di diritto e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
5. Il procedimento di definizione in adesione può essere attivato:
  - a) a cura dell'ente impositore o del soggetto gestore, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
  - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
6. In ogni caso, non si applica ai tributi dell'ente l'obbligo di preventiva notifica dell'invito a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento, di cui all'art. 5-ter del D.Lgs. 218/1997, come introdotto dall'art. 4-octies, comma 1, lettera b), del D.L. 30 aprile 2019, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

### **Art. 33** **Procedimento su iniziativa d'ufficio**

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo anche con lettera raccomandata o PEC, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che l'ufficio dell'ente o il soggetto gestore, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'ente impositore o del soggetto gestore non è obbligatoria.

### **Art. 34** **Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 35, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia

Tributaria, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata, oppure consegnandola a mano all'Ufficio Protocollo dell'ente o al soggetto gestore, che ne rilascia ricevuta, indicando il proprio recapito telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza, purchè questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dell'art. 32, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire.
5. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora sia già stato esperito il procedimento di cui al precedente articolo 33 con esito negativo.

### **Art. 35**

#### *Effetti dell'invito a comparire*

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

### **Art. 36**

#### *Atto di accertamento con adesione*

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

### **Art. 37**

#### *Perfezionamento della definizione*

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro dieci giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio competente o al soggetto gestore la quietanza dell'eseguito pagamento. Il funzionario responsabile, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
3. A richiesta dell'interessato, è ammesso il pagamento in forma rateizzata, secondo la disciplina di cui all'art. 50 del presente regolamento, fermo restando che la prima rata dev'essere versata entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione.

### **Art. 38**

#### *Effetti della definizione*

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo 37, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ente impositore o del soggetto gestore, fatto

**COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.**

e stampato il giorno 24/02/2026 da Veneziani Daniela.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

salvo quanto precisato nel comma seguente.

2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività accertativa e di controllo, nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune o del soggetto gestore alla data medesima, e sempreché, sulla base di tali nuove conoscenze, si pervenga all'accertamento di una somma superiore a quella definita di almeno euro ventisei.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
- 4.

### **Art. 39**

#### *Riduzione delle sanzioni*

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo di legge.
2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica:
  - a) in caso di infruttuoso esperimento del tentativo di definizione da parte del contribuente;
  - b) in caso di acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato;
  - c) alle sanzioni per omesso, parziale o tardivo versamento, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
  - d) alle sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata o incompleta o tardiva risposta a richieste o ad inviti di cui all'art. 17, comma 4.

### **Sezione III**

#### **Reclamo e mediazione**

### **Art. 40**

#### *Ambito di applicazione*

1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, la proposizione di ricorso in sede giudiziale avverso un avviso di accertamento produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
2. Possono essere oggetto di ricorso-reclamo, i seguenti atti:
  - a) avviso di accertamento esecutivo;
  - b) provvedimento di irrogazione delle sanzioni;
  - c) rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
  - d) diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
  - e) ogni altro atto per il quale la legge preveda l'autonoma impugnabilità innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria.
3. Per valore della controversia si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente all'irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste. Nel caso di più atti impugnati il valore della lite è determinato in riferimento a ciascun atto.
4. Non sono reclamabili le controversie di valore indeterminabile.
5. Il ricorso-reclamo deve essere proposto a pena di inammissibilità, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto,

indirizzato alla competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, e notificato all'ente impositore o al soggetto gestore. Nel caso di rifiuto tacito alla restituzione del tributo, il ricorso-reclamo può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla presentazione dell'istanza di rimborso.

#### **Art. 41**

##### *Effetti del reclamo*

1. Con effetto dalla data di notifica del ricorso-reclamo, il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente, di cui all'art. 22 del D.Lgs. 546/1992, è sospeso per novanta giorni. Entro lo stesso termine deve concludersi la procedura di mediazione. Ai fini del computo dei termini si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
2. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso.
3. In caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione, il termine per la proposizione dell'eventuale ricorso-reclamo è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

#### **Art. 42**

##### *Esame del reclamo*

1. L'organo competente all'esame del reclamo o della proposta di mediazione, denominato «*mediatore*», è individuato come segue:
  - a) se il funzionario responsabile del tributo che ha sottoscritto l'atto reclamato o ha tacitamente denegato il rimborso non coincide con il Responsabile assegnatario dell'entrata tributaria, quest'ultimo assume la funzione di mediatore;
  - b) se il Responsabile assegnatario dell'entrata tributaria ha sottoscritto personalmente l'atto reclamato o ha tacitamente denegato il rimborso, il Responsabile che lo sostituisce ordinariamente in caso di assenza o impedimento, in forza dei provvedimenti organizzativi vigenti, assume la funzione di mediatore;
  - c) in casi residuali non riconducibili alle lettere precedenti il segretario generale, provvede ad individuare la figura del mediatore.
2. In ogni caso, il mediatore può avvalersi, per l'esercizio delle proprie funzioni, della struttura organizzativa deputata all'entrata tributaria oggetto di ricorso-reclamo, con l'eccezione del soggetto che ha sottoscritto l'atto reclamato o tacitamente denegato il rimborso.
3. Nel caso in cui l'atto o il silenzio oggetto del ricorso-reclamo sia di competenza di soggetto gestore esterno, quest'ultimo individua il mediatore sulla base della propria struttura organizzativa.
4. Il mediatore procede in via preliminare a verificare che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari ai fini della procedura in oggetto.
5. Al termine dell'istruttoria il mediatore può accogliere, anche parzialmente, o rigettare il reclamo o l'eventuale proposta del contribuente, ovvero può formulare una propria proposta di mediazione avuto riguardo all'incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.
6. Ai fini istruttori il mediatore, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso-reclamo, dovrà invitare il ricorrente o il suo rappresentante, a mezzo PEC o altra modalità ritenuta idonea, a comparire per un incontro in contraddittorio. All'incontro dovrà essere convocato il funzionario responsabile del tributo. Il reclamante non ha obbligo di presentarsi all'incontro, personalmente o tramite rappresentante, né costituisce pregiudizio la sua eventuale mancata presentazione. Dell'eventuale contraddittorio è redatto succinto verbale.

7. Al funzionario responsabile del tributo dovrà essere trasmessa per conoscenza ogni corrispondenza intervenuta tra il mediatore ed il reclamante, strettamente attinente la questione oggetto del ricorso. Il mediatore potrà altresì chiedere al funzionario ogni informazione utile inerente il contenuto dell'atto impugnato, ovvero una sintetica relazione circa le ragioni giuridiche, i presupposti di fatto e le interpretazioni normative adottate.
8. Nel caso in cui ricorso-reclamo o l'eventuale proposta di mediazione non vengano accolti, e non si addivenga ad una diversa soluzione mediativa, il mediatore notifica al contribuente il provvedimento motivato di diniego. Il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso attraverso la costituzione in giudizio in conformità al D.lgs 546/1992. Analogamente, può procedere a costituirsi in giudizio in caso di decorso del termine di cui all'art. 43, comma 2, anche senza la notifica di espresso provvedimento di diniego.

#### **Art. 43**

##### *Perfezionamento della mediazione*

1. Nel caso le parti pervengano ad un accordo con accoglimento della proposta di mediazione o con diversa decisione concordata tra le parti, il mediatore predispone l'accordo di mediazione, contenente, in forma sintetica:
  - l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato l'accordo;
  - l'indicazione degli importi risultanti dalla mediazione a titolo di tributo, sanzioni e interessi;
  - la modalità di pagamento e l'eventuale piano di rateazione.L'accordo dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.
2. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, delle somme dovute, ovvero della prima rata in caso di rateazione.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateizzato, della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza o l'attestazione di pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento dei predetti documenti, rilascia al contribuente l'originale dell'accordo di mediazione.
4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
5. Nel caso in cui la mediazione si concluda con l'accordo tra le parti, le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

#### **Sezione IV**

##### **Conciliazione giudiziale**

#### **Art. 44**

##### *Ambito di applicazione*

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti innanzi la Corte di Giustizia Tributaria, anche nei casi in cui la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il funzionario responsabile del tributo è autorizzato a ricercare la loro definizione mediante l'istituto della conciliazione giudiziale.
2. Per le modalità applicative dell'istituto, si fa rinvio alle norme di cui agli artt. 48 e seguenti del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

#### **Art. 45**

##### *Perfezionamento ed effetti della conciliazione*

1. La conciliazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, in caso di conciliazione fuori udienza, o dalla redazione del processo verbale, in caso di conciliazione all'udienza. È ammesso il pagamento in forma rateizzata ai sensi dell'art. 50 del presente regolamento, fermo restando che il pagamento della prima rata deve avvenire entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. Le sanzioni sono ridotte:
  - a) al quaranta per cento del minimo di legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio;
  - b) al cinquanta per cento del minimo di legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del secondo grado di giudizio.
3. In caso di mancato versamento delle somme dovute, l'ufficio provvede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

#### **CAPO IV**

##### ***Riscossione e rimborsi***

#### **Art. 46**

##### ***Riscossione ordinaria***

1. Le modalità e i termini di riscossione ordinaria delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge. Ai fini della semplificazione degli adempimenti, il Comune predispone sistemi di pagamento aggiuntivi.
2. Il pagamento dei tributi, effettuati con modalità o modello di versamento non conformi a quelli ministeriali, sono considerati in ogni caso validi ai fini dell'assolvimento del debito tributario.
3. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento a soggetto regolarmente incaricato per la riscossione.

#### **Art. 47**

##### ***Sospensione e dilazione del versamento ordinario***

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti, anche solo per determinate categorie di utenti o contribuenti, in caso di:
  - a) gravi calamità naturali o stati di emergenza sanitaria;
  - b) gravi contingenze economiche;
  - c) differimento o ritardo nell'approvazione delle tariffe o delle aliquote;
  - d) esigenze organizzative e tecniche relative alla gestione e/o alla riscossione delle entrate;
  - e) disagi o disservizi diffusi e prolungati nella fruibilità di infrastrutture o servizi gestiti dall'ente;
  - f) altri motivi di pubblico interesse.

#### **Art. 48**

##### ***Riscossione coattiva***

1. A seguito dell'acquisizione di efficacia di titolo esecutivo dell'avviso di accertamento, il funzionario responsabile del tributo procede alla riscossione forzata delle somme dovute, ovvero affida il credito in carico al soggetto legittimato a tale attività, come indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro

**COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.**

e stampato il giorno 24/02/2026 da Veneziani Daniela.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 1, comma 792, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
  - a) il Comune di Fontevivo;
  - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
5. L'ente individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel rispetto della normativa vigente in materia, degli atti di programmazione ed indirizzo adottati dall'amministrazione e di quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

#### **Art. 49**

##### *Costi di elaborazione e notifica*

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
  - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al tre per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di trecento euro, ovvero pari al sei per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di seicento euro;
  - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze.

#### **Art. 50**

##### *Rateizzazione di somme oggetto di riscossione coattiva*

1. Salvo normative e regolamenti di settore già vigenti, il beneficio della rateazione può essere concesso per il pagamento di tutte le somme contestate ed intimate con avviso di accertamento che ha acquisito efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 1, comma 797, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il funzionario responsabile del tributo o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di settantadue rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro cento, secondo il seguente schema:
  - a. per debiti da € 100,01 a € 500,00 fino a un massimo di 6 rate mensili;
  - b. per debiti da € 500,01 a € 3.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
  - c. per debiti da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino a un massimo di 24 rate mensili;
  - d. per debiti da € 6.000,01 a € 20.000,00 fino a un massimo di 36 rate mensili;
  - e. per debiti da € 20.000,01 fino a un massimo di 48 rate mensili.Per la parte eccedente i 20.000,00 euro è richiesta la presentazione di apposita fidejussione

bancaria o assicurativa.

- 3 La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e del suo nucleo familiare.
4. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 23, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
5. L'importo della prima rata deve essere versato entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
6. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
7. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
8. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
9. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili ulteriori rispetto al piano originario, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
10. Per le persone fisiche la rateizzazione è concessa unicamente in caso di stato di grave disagio economico/finanziario valutato sulla base della presentazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). In caso di ISEE superiore ad euro trentamila, il funzionario responsabile può valutare la richiesta di rateizzazione solo qualora il grave disagio derivi da circostanze sopravvenute, da particolare carenza di liquidità, o comunque da fattori non contemplati nel calcolo dell'ISEE..
11. Per le persone giuridiche, la rateizzazione può essere concessa solo in caso di stato di grave disagio economico/finanziario, sulla base di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e di qualsiasi altro documento comprovante lo stato di temporanea difficoltà economico/finanziaria. Per le sole persone giuridiche con fine di lucro, nel caso in cui l'indice di liquidità risulti superiore ad uno, il funzionario responsabile può valutare la richiesta di rateizzazione solo qualora il disagio derivi da insufficienti disponibilità liquide in rapporto all'ammontare del debito o da altri fattori di particolare gravità.
12. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il funzionario responsabile del tributo o il soggetto legittimato alla riscossione forzata adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Il provvedimento di concessione o diniego viene comunicato al richiedente e, ove favorevole, contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse applicato e le modalità di pagamento. Per la rateizzazione di debiti di importo superiore a ventimila euro, è sempre facoltà del funzionario responsabile subordinare la formalizzazione del piano rateale alla presentazione di idonea garanzia fidejussoria.
13. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata,

ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.

## **Art. 51**

### *Discarico per crediti inesigibili*

1. Il funzionario responsabile del tributo comunica annualmente al servizio finanziario del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. Sono da considerarsi cause di inesigibilità dei crediti, anche ai fini dell'eventuale discarico, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti fattispecie:
  - a) insolvenza permanente in seguito alle azioni di recupero credito concluse con esito negativo; appartiene a questa categoria l'insieme delle posizioni per le quali, pur essendo state intraprese tutte le azioni di riscossione applicabili al caso di specie, al 31 dicembre dell'anno successivo alla notifica dell'ultimo documento, risulti verificato il perdurante inadempimento, totale o parziale, del debitore;
  - b) improcedibilità per assenza di beni da aggredire; appartiene a questa categoria l'insieme delle posizioni dove non risultino soddisfatte, per impossibilità di procedere ulteriormente con attività cautelari e/o esecutive in quanto, interrogate le banche dati a disposizione, non sono stati individuati beni o rapporti giuridici utilmente aggredibili;
  - c) irreperibilità del debitore, accertata dopo aver eseguito attività di certificazione anagrafica ed interrogazioni delle banche dati disponibili; rientrano in tale categoria altresì: i decessi sopravvenuti, nel caso non sia stato possibile individuare gli eredi; la cessazione/cancellazione dell'attività di impresa, fatta salva l'individuazione dei legali rappresentanti per le società di persone, o la necessità di rivolgere la pretesa verso i soci, ai sensi della normativa vigente ed in particolare del codice civile;
  - d) procedure concorsuali o assimilabili in corso: le partite insolute, per le quali è stato rilevato l'avvio di una procedura concorsuale, o di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, verranno dichiarate provvisoriamente inesigibili;
  - e) antieconomicità dell'azione cautelare ed esecutiva; rientrano nella fattispecie le partite rimaste insolute, di valore non superiore a euro cinquecento, che, per qualunque ragione e previa valutazione anche delle prospettive reali di recupero, presentino sproporzione evidente tra i costi della procedura di riscossione ed il valore del credito.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro dodici, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

## **CAPO V**

### *Rimborsi, accollo e compensazione*

## **Art. 52**

### *Rimborsi*

1. Il contribuente deve chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il termine di cui al comma primo, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 27, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il funzionario responsabile del tributo, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di presentazione

dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima ed al suo accoglimento, totale o parziale, o rigetto. In caso di accoglimento totale, questo è comunicato all'interessato, anche contestualmente alla liquidazione delle somme dovute. In caso di accoglimento parziale o di rigetto dell'istanza, il provvedimento è notificato nelle forme previste dal presente regolamento.

5. Il termine di cui al precedente comma può essere sospeso una sola volta per l'eventuale richiesta di documentazione integrativa.

### **Art. 53**

#### *Accollo*

1. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
2. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei novanta giorni successivi al versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale del contribuente,
  - generalità e codice fiscale dell'accollante,
  - il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.
3. Il soggetto passivo del tributo rimane in ogni caso responsabile per eventuali violazioni accertate successivamente.
4. In caso di versamento effettuato da soggetto passivo coobbligato, anche se diverso dal dichiarante, non si applica il comma 2.

### **Art. 54**

#### *Compensazione*

1. Un'obbligazione di versamento verso il Comune può essere compensata, fino a concorrenza, con un credito tributario vantato dal contribuente nei confronti dell'amministrazione, anche se relativo ad un diverso prelievo o ad un diverso esercizio finanziario.
2. La compensazione può essere disposta d'ufficio con il provvedimento che dà origine al credito del contribuente nei confronti del Comune.
3. Alternativamente, la compensazione può essere richiesta dal debitore con apposita istanza, contenente:
  - a) generalità e codice fiscale;
  - b) la causale del debito e il suo ammontare al lordo della compensazione;
  - c) l'indicazione delle eccedenze compensate distinte per causale e per periodo di riferimento;
  - d) dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle somme versate in eccedenza.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del dovuto, il contribuente potrà utilizzare la differenza in compensazione di obbligazioni tributarie future, previa la dichiarazione di cui sopra, ovvero può chiederne il rimborso. In tal caso, il termine di prescrizione o decadenza per il diritto al rimborso si computa alla data di prima applicazione della compensazione.
5. Il diritto alla compensazione è automatico, decorsi trenta giorni dall'inoltro della richiesta, salvo diversa, espressa e motivata indicazione da parte dell'ufficio competente o del soggetto gestore.
6. La compensazione è ammessa solo se il credito non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni specifico tributo.
7. È fatta salva la facoltà dell'ufficio o del soggetto gestore di procedere alla verifica della sussistenza del credito dichiarato dal soggetto che ha richiesto ed effettuato la compensazione e, in caso negativo, di recuperare le somme dovute con le modalità previste dall'ordinamento.
8. Il limite massimo dei crediti tributari che possono essere utilizzati in compensazione è di euro cinquecentomila per ciascun periodo d'imposta.

## **TITOLO IV**

### ***Gestione delle entrate extratributarie***

#### **Art. 55**

##### ***Responsabile dell'entrata***

1. È responsabile della gestione di un'entrata extratributaria il soggetto al quale le corrispondenti risorse sono assegnate attraverso il piano esecutivo di gestione.
2. Il responsabile dell'entrata:
  - a) cura la redazione e l'adeguamento dei regolamenti che disciplinano l'entrata;
  - b) propone le tariffe e le agevolazioni relative all'entrata, per la loro approvazione;
  - c) adotta i provvedimenti di accertamento, dispone rimborsi e compensazioni;
  - d) coordina tutte le operazioni finalizzate all'acquisizione delle entrate e le esercita, ove non attribuite ad altra struttura operativa;
  - e) cura il contenzioso e rappresenta l'ente in giudizio, secondo le disposizioni dello Statuto;
  - f) cura i rapporti e gli scambi di informazioni con il servizio finanziario relativamente all'entrata gestita;
  - g) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione dell'entrata.
3. Nel caso in cui alcune delle fasi di gestione dell'entrata siano attribuite, secondo l'organizzazione dell'ente, a strutture organizzative diverse da quella assegnataria delle risorse nel PEG, il responsabile dell'entrata, nella sua funzione di coordinamento nei confronti di tali strutture:
  - a) verifica la corretta applicazione della disciplina regolamentare, nonché delle tariffe e delle agevolazioni deliberate;
  - b) fornisce supporto interpretativo, emana direttive, esercita azione di impulso e di richiamo in caso di inerzia;
  - c) verifica il corretto svolgimento dell'attività istruttoria, di controllo e di recupero;
  - d) acquisisce dalle strutture operative deputate le informazioni in forma massiva o di dettaglio utili per la gestione dell'entrata.
4. In caso di affidamento a soggetto esterno della gestione dell'entrata, il contratto di servizio individua e disciplina le attività affidate al gestore, mentre permangono comunque in capo al responsabile dell'entrata le funzioni di coordinamento, impulso, vigilanza e gestione amministrativa.

#### **Art. 56**

##### ***Riscossione***

1. Le modalità di riscossione e le scadenze di pagamento sono disciplinate dalla legge, dagli specifici regolamenti dei servizi o delle entrate, o dai contratti stipulati.
2. In caso di assenza di disciplina specifica, la riscossione di un'entrata extratributaria avviene mediante recapito al debitore di un avviso bonario di pagamento, nel quale si richiede il saldo dell'obbligazione a suo carico entro un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento.
3. In caso di inadempimento del debitore alle scadenze ordinarie previste per legge o regolamento oppure entro il termine indicato ai sensi del comma 2, prima dell'attivazione delle procedure di riscossione coattiva, il responsabile dell'entrata può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.

## **Art. 57**

### *Accertamento esecutivo patrimoniale*

1. Qualora siano trascorsi infruttuosamente i termini previsti per il pagamento dell'obbligazione da parte dell'utente, il responsabile dell'entrata o il soggetto gestore provvede all'intimazione all'adempimento ed alla contestuale messa in mora, mediante accertamento esecutivo patrimoniale, da notificarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata (PEC) o piattaforma delle notifiche digitali (PND).
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve essere notificato di norma entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
3. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
4. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
5. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza necessità di notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
6. Con l'emissione di accertamento esecutivo patrimoniale, vengono addebitati all'utente inadempiente interessi moratori nella misura prevista dall'art. 23 e gli oneri di riscossione come disciplinati dall'art. 51 del presente regolamento.

## **Art. 58**

### *Transazione*

1. Il responsabile dell'entrata può proporre transazioni su crediti di dubbia riscossione, dimostrando l'inopportunità dell'avvio delle procedure esecutive mediante raffronto fra l'importo del credito al netto dei costi, diretti ed indiretti, di queste ultime e la proposta di transazione. La proposta di transazione può essere presentata anche dalla parte debitrice e, in questo caso, il responsabile dell'entrata ne valuta la convenienza utilizzando gli stessi criteri del periodo precedente.
2. La proposta di transazione è sottoposta all'organo di revisione dell'ente per l'espressione del prescritto parere.
3. La competenza per l'adozione del provvedimento che approva l'accordo transattivo è di norma del responsabile dell'entrata, nell'ambito delle sue funzioni di gestione delle risorse assegnate. Qualora la proposta contenesse elementi che esulano dalla mera competenza dirigenziale quali, a titolo esemplificativo, riflessi finanziari che superano l'arco temporale del bilancio di previsione, acquisizione o cessione di cespiti patrimoniali, rapporti convenzionali con altre pubbliche amministrazioni, il responsabile dell'entrata sottopone l'accordo transattivo, munito del proprio parere di regolarità tecnica, del parere di regolarità contabile e del parere dell'organo di revisione, all'approvazione da parte del competente organo collegiale.
4. Il provvedimento di approvazione o accoglimento della proposta di transazione è comunicato al debitore e si perfeziona con la sottoscrizione del relativo accordo da parte del responsabile dell'entrata e del debitore

e con il pagamento da parte di quest'ultimo della somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento. Decorso infruttuosamente questo termine, il responsabile procede con le modalità ordinarie al recupero del credito originario.

#### **Art. 59**

##### *Estensione dell'applicazione delle norme su riscossione, rimborsi, accollo e compensazione*

1. Le norme di cui ai Capi IV e V del Titolo III del presente regolamento, si applicano, per quanto compatibili e ove non diversamente disciplinato dal presente Titolo o dagli specifici regolamenti comunali, anche alla gestione delle entrate extratributarie.
2. È inoltre estesa alle entrate extratributarie la disciplina di cui all'art. 16 del presente regolamento
3. Per le tipologie di entrata per cui non si fa ricorso all'accertamento esecutivo patrimoniale in applicazione di discipline speciali di settore, il responsabile dell'entrata, la struttura operativa all'uopo deputata o il diverso soggetto incaricato provvede alla formazione del titolo esecutivo con intimazione ad adempiere. In caso di ulteriore inadempienza, le procedure di riscossione coattiva proseguono mediante notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
4. Il rimborso delle entrate extratributarie dev'essere richiesto entro i termini di prescrizione stabiliti dal codice civile o da altre leggi vigenti.

### **TITOLO V**

#### *Norme finali e transitorie*

#### **Art. 60**

##### *Norme finali*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. È abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento. È altresì abrogato il Regolamento entrate tributarie comunali di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 19.02.2001 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 61**

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività del provvedimento che lo approva e la sua efficacia decorre dal 1 gennaio 2024.